

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3367

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, BAMBI, BOFFARDI, BORTOLANI, CACCIA, CAROLI, CATTANEI, CERIONI, CONTU, FARAGUTI, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, IANNIELLO, LATTANZIO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MAROLI, MARZOTTO CAOTORTA, MENZIANI, NAPOLI, PATRIA, PERRONE, PEZZATI, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PORTATADINO, PUCCI, QUARENGHI, QUIETI, RENDE, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, TASSONE, VINCENZI, ZANFORLIN, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 26 aprile 1982

Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno delle immigrazioni clandestine è uno degli aspetti e delle distorsioni oggi esistenti sul mercato del lavoro, con implicazioni gravi in materia di parità dei diritti umani.

Negli scorsi decenni tali problemi si erano verificati in Italia attraverso processi di immigrazione nelle aree del nord e le questioni emergenti erano quelle della quantità e dell'assorbimento all'interno

del paese, nonché dei problemi di inserimento e di servizi sociali nelle città.

Oggi invece siamo in presenza di condizioni di propensione e di attese del tutto diverse da parte della manodopera italiana. È infatti mutata l'aspettativa dei soggetti che, pur in presenza di una condizione di disoccupazione, hanno l'aspirazione di giungere ad una situazione di stabilità e non di precarietà di occupazione e il loro grado di professionalità, o me-

glio di formazione scolastica, è del tutto divaricato rispetto ai bisogni e alle istanze della domanda di lavoro.

La situazione interna della domanda e dell'offerta e i problemi propri dei paesi in via di sviluppo hanno incentivato il fenomeno dell'immigrazione clandestina dai paesi del Mediterraneo e del Terzo Mondo vicino. Non si è in condizioni di quantificarlo se non per larghe stime o approssimazioni. Certo è che esso ha assunto ormai una dimensione notevole e tale da richiedere una disciplina legislativa che vada ben oltre i problemi dell'ordine pubblico. La dimensione del fenomeno e la rilevanza dei problemi umani che ad esso vanno connessi, sono tali da richiedere con urgenza una adeguata previsione delle garanzie di inserimento nella società italiana e nel mondo del lavoro di queste persone e delle loro famiglie.

Tale regolamentazione, oltre ad essere prevista dalla legge di ratifica 10 aprile 1981, n. 158, che, com'è noto, ha dato esecuzione alla Convenzione adottata a Ginevra il 24 giugno 1975 concernente appunto le emigrazioni abusive e l'opportunità di uguaglianza di trattamento dei lavoratori immigrati, risponde soprattutto per noi ad un preciso dovere morale.

Dopo aver contribuito allo sviluppo dei principali paesi industriali ed aver sperimentato tutto il dramma dell'emigrazio-

ne, nel momento in cui un fenomeno del genere si presenta qui in Italia abbiamo l'imperativo di prenderne coscienza anche per evitare fenomeni xenofobi e per impedire lo sfruttamento dei lavoratori stranieri.

In concreto come noi svolgiamo una serie di azioni rivolte a creare ulteriori strumenti di tutela e di protezione per la nostra emigrazione che mirano a favorire la promozione sociale, professionale e culturale dei connazionali all'estero, dobbiamo prevedere una regolamentazione diversa da quella attuale ed accordi con i Paesi di emigrazione, che servano a garantire la condizione ed i diritti di quelli che si trovano già in Italia ed a stabilire il numero di coloro che potrebbero o meno venirvi ma, a parità di condizioni, disincentivando tutte le forme di lavoro nero e non gradito, contrarie agli interessi degli immigrati e dei lavoratori italiani.

A tali scopi risponde il presente testo legislativo che ad avviso dei proponenti è aderente alla richiamata Convenzione e a tutta la normativa internazionale che correntemente abbiamo sottoscritto e che in modo più completo dobbiamo attuare, promuovendo anche quelle modificazioni di tipo culturale che si rendono necessarie. Anche a tale scopo vuole rispondere la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri legalmente operanti sul territorio e alle loro famiglie piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sul piano economico contrattuale, della tutela della salute, della sicurezza sociale, delle libertà sindacali, dei servizi sociali, della cultura e della scuola.

ART. 2.

Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un effettivo esercizio di tali diritti e di promuovere le iniziative idonee, con la partecipazione dei diretti interessati, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Di essa sono chiamati a far parte con decreto del Ministro del lavoro:

1) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali italiane;

2) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi più interessate al problema;

3) quattro esperti designati dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri, delle finanze;

4) tre rappresentanti designati dalle regioni;

5) sei rappresentanti degli immigrati, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

6) tre rappresentanti delle associazioni che operano nell'immigrazione.

La Consulta elegge un presidente tra i suoi membri e si dà un regolamento interno.

ART. 3.

Della Consulta fa parte di diritto il direttore del Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie che viene contemporaneamente istituito presso il Ministero del lavoro, alle dirette dipendenze del Ministro e affidato alla responsabilità di un dirigente generale, adeguatamente coadiuvato da personale tecnico e d'ordine che è destinato al servizio secondo le determinazioni amministrative di competenza del Ministro, senza modificazione delle tabelle del personale attribuito al Ministero.

ART. 4.

Il Servizio provvede a collaborare con la Consulta e ad attuarne gli orientamenti in materia di diritto all'informazione, di censimento dei posti di lavoro, di formazione professionale, di facilitazione all'inserimento nella nuova realtà, di alloggi, di lingua, di scuola, di cultura, di associazionismo, di assistenza sociale, nonché di diritti sindacali, fiscali, di rimesse valutarie, di invalidità, di previdenza, di infortunistica, di tutela legale e di quant'altro sia ritenuto idoneo ad affermare diritti e doveri, in condizioni di massima parità rispetto ai lavoratori di cittadinanza italiana.

ART. 5.

I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati *de facto* e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento della pubblicazione della presente legge, nonché i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impiegano lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio del Ministero del lavoro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Servizio del Ministero del lavoro, coadiuvato dall'Ispettorato, provvede a regola-

rizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse di quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani.

Il Ministro del lavoro provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.

Contro ogni eventuale diniego è ammesso ricorso da parte dell'interessato al Ministero del lavoro. Entro trenta giorni esprimerà il suo parere la Consulta e su esso deciderà il Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri competenti.

Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dall'articolo 14.

ART. 6.

Il Servizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua, con scadenza mensile, il censimento delle offerte di lavoro risultate inevase presso i competenti uffici di collocamento.

I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali sono tenuti a dare la massima collaborazione nella individuazione di tutte le variazioni dell'offerta.

Dopo aver accertato l'indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari a ricoprire le offerte di lavoro, esse vengono messe a disposizione dei lavoratori stranieri, determinandone le qualifiche professionali, il numero e le previsioni annuali, ai fini delle autorizzazioni, ivi comprese quelle relative al lavoro autonomo.

ART. 7.

Le domande di lavoro dei lavoratori stranieri che fanno richiesta di emigrare in Italia, raccolte dalle autorità consolari, anche attraverso organismi non governativi, per il tramite del Ministero degli affari esteri vengono inviate al Servizio di cui

all'articolo 3, che provvede alla formazione per anzianità di una graduatoria dei lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di occupazione; il Ministero del lavoro definirà inoltre le qualifiche per le quali è ammessa la chiamata nominativa; essa è comunque la regola nel caso delle collaboratrici familiari.

Gli studenti che frequentano gli istituti pubblici e privati italiani di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo parziale durante i loro studi. Al termine dei corsi essi — di regola — rientreranno in patria per contribuire allo sviluppo dei paesi di origine.

La Repubblica italiana rifugge da ogni criterio di discriminazione e non subordina le graduatorie alla esistenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione laddove essi si rendono possibili.

ART. 8.

Ai fini dell'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro.

Gli uffici del lavoro provvedono al rilascio dell'autorizzazione previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore straniero. In ogni caso ai sensi dell'articolo 3 detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

Il lavoratore ha « diritto alla famiglia » e quindi ad essere raggiunto dai familiari a carico e a veder facilitata la soluzione dei problemi derivanti dai matrimoni misti.

All'ingresso in Italia, come al rientro in patria, il lavoratore immigrato ha diritto alla esenzione doganale su ogni effetto personale e familiare.

In qualunque momento il lavoratore straniero, dipendente o autonomo, ha diritto a trasferire all'estero i suoi risparmi derivanti da lavoro.

Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità.

ART. 9.

Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro dispone le modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi; inoltre il lavoratore immigrato può partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio.

ART. 10.

Il lavoratore immigrato gode di tutti i diritti di mobilità previsti dalle leggi e contratti vigenti, nonché dei passaggi automatici di qualifica previsti dai contratti collettivi e dalla normativa sui licenziamenti collettivi disposti ai sensi delle leggi vigenti.

L'autorizzazione iniziale può essere rinnovata per i due anni successivi, dopodiché è concessa un'autorizzazione a tempo indeterminato. I problemi di cittadinanza sono regolati dalle specifiche leggi in formazione che definiranno in particolare i problemi derivanti dai matrimoni misti.

ART. 11.

Il lavoratore straniero, dipendente o autonomo, ha diritto alla completa parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, di infortunistica, di previdenza, di sanità, di utilizzazione dei servizi sociali, di partecipazione alla assegnazione degli alloggi.

ART. 12.

Sono promossi corsi di lingua e cultura italiane per i lavoratori stranieri e le loro famiglie e al contempo saranno attuati specifici sostegni per i figli dei lavoratori immigrati che frequentino le scuole italiane.

Sono inoltre sostenute le iniziative culturali dei gruppi etnici. A tale scopo la Consulta provvederà a trasmettere annualmente idonee proposte ai Ministeri competenti, alle regioni, agli enti locali e alle istituzioni universitarie.

Analogamente a quanto disposto per i posti dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in patria, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

ART. 13.

Il licenziamento del lavoratore straniero deve essere comunicato a cura del datore di lavoro, per il tramite dei competenti uffici di collocamento, al Servizio di cui all'articolo 3, che provvederà ad inserirlo nella relativa lista dei disoccupati, con diritto ai relativi benefici.

Il lavoratore straniero gode di tutti i diritti associativi e sindacali italiani.

ART. 14.

Chiunque compia, in violazione della presente legge e di tutte le altre disposizioni amministrative, attività di intermediazione è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 2.000.000 a 10.000.000 per ogni lavoratore reclutato.

Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con l'ammenda di lire 500.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni trimestre di effettiva occupazione.

Le ammende di cui sopra sono rivalutate annualmente, con decreto del Ministro del lavoro.

Oltre alle predette sanzioni nei casi più gravi può essere disposta la sospensione o la revoca delle licenze di esercizio.

Nel caso che la posizione dei lavoratori stranieri clandestini non possa essere sanata dopo la definizione dei ricorsi di cui all'articolo 5, sono adottate le inevitabili decisioni di rimpatrio da parte del Ministero dell'interno, garantendo il pieno rispetto delle norme e convenzioni internazionali in materia di diritti dei lavoratori migranti.

ART. 15.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
- c) i lavoratori occupati in organizzazioni od imprese straniere in Italia, impegnati in attività di lavoro per periodi limitati, scaduti i quali siano tenuti a rimpatriare.

La presente legge non si applica, altresì, ai cittadini di paesi membri della CEE ed ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari anche in attuazione di accordi internazionali.

ART. 16.

Alla spesa necessaria per il funzionamento della Consulta, nonché al funzionamento del servizio e alla attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte attingendo ai singoli capitoli di spesa del bilancio del Ministero del lavoro, secondo le relative competenze, nonché ai proventi contravvenzionali derivanti dalla attività dell'Ispettorato del lavoro.